

Deliberazione n. **9/2011/PAR**

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

composta da:

Mario Falcucci	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Andrea Liberati	Consigliere Relatore
Saverio Galasso	Referendario
Valeria Franchi	Referendario

**Comune di Castelfidardo**

VISTO l' art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la nota prot. n. 6482 in data 20 maggio 2004 del Presidente della Sezione delle Autonomie con la quale sono stati trasmessi gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva come integrati dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la deliberazione n. 8/CONTR/10 in data 15 aprile 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo con la quale è stata adottata una pronuncia di orientamento generale relativa, tra l'altro, alla procedura di trattazione delle richieste di parere;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Castelfidardo con nota protocollo numero 834/2011;

VISTE le richieste documentali effettuate dal Servizio di supporto al fine di acquisire eventuali precedenti e questioni pendenti e constatato che nessuna Sezione ha fornito risconti positivi in merito;

VISTO l'atto prot. n. 865 del 7 marzo 2011 con il quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna;

UDITO il relatore dott. Andrea Liberati;

### **Fatto**

1. Il comune di Castelfidardo con nota protocollo numero 834/2011 ha sottoposto ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, un parere in materia di compatibilità tra disposizioni di legge regionale in materia di incentivi economici al personale comunale e norme nazionali di contenimento della spesa di impiego pubblico.

In particolare, premesso che la legge della Regione Marche numero 22

dell'8 ottobre 2009, all'articolo 5 comma 4, ha stabilito che gli enti locali possono prevedere l'incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100% al fine di promuovere il cosiddetto piano casa, e che le risorse così determinate sono state utilizzate per l'attivazione di progetti di produttività ex articolo 15, comma 5, del CCNL 31 marzo 1999, ha chiesto chiarimenti in merito ai seguenti quesiti:

- A. 1 se sia opportuno porre un preventivo tetto di spesa annuale anche al fine di programmare adeguatamente il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale (fermo restando che come affermato dalla Corte dei conti sezione Lombardia con parere numero 1046 del 2010 le spese per il personale conseguenti all'attività interna finanziata all'esterno sono escluse dal computo delle spese per il personale);
- 2 se la percentuale stabilita dal consiglio comunale debba essere tutta utilizzata come incentivo al personale coinvolto o possa anche costituire economie o risorse proprie dell'ente locale;
- 3 se debba essere posta (almeno in parte) l'attività lavorativa necessaria per tali pratiche al di fuori del normale orario di lavoro o comunque debbano essere individuati i confini dell'attività istituzionale dei soggetti impegnati nel progetto e la specifica attività legata al piano casa;
- B. 1. se tali disposizioni regionali siano compatibili con l'articolo 9 della legge 122/2010 ed in particolare la legittimità/compatibilità delle disposizioni regionali con i commi 1 e 2 bis;
2. sugli aspetti necessari/opportuni del progetto incentivante;

3. sui limiti di spesa conseguenti alla legge 122/2010 in relazione all'applicazione delle disposizioni indicate (in particolare se e quando possano essere applicate disposizioni per benefici economici e se e quando queste possano essere considerate eventi straordinari della dinamica retributiva).

### **Diritto**

2. La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

3. La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere del Comune, si osserva che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché

proviene dall'organo legittimato a proporla.

4. Deve pervenirsi ad una valutazione negativa riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere atteso che lo specifico quesito, per come formulato, ancorché ascrivibile alla materia della contabilità pubblica come elaborata dalla giurisprudenza della Corte dei conti e, segnatamente, dalla Sezione Autonomie con la nota deliberazione n. 5/2006 nonché, da ultimo, dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione n.54/10) si palesa mancante dei prescritti requisiti della generalità ed astrattezza.

Costituisce, invero, *ius receptum* che la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti possa legittimamente svolgersi unicamente con riferimento a questioni di carattere generale e da un punto di vista astratto onde evitare sovrapposizione con le funzioni di amministrazione incompatibili con la funzione di terzietà e di indipendenza della Corte medesima.

5. Devono quindi essere dichiarati inammissibili i quesiti proposti ad esclusione della richiesta tesa a determinare l'esatto ambito applicativo dell'art. 9 commi 1 e 2 bis della legge 122/2010.

Deve anche premettersi, infine, che esula dai poteri di questa Sezione, neanche in sede di controllo contabile ex legge n. 266/2005 in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2011, provvedere a verifiche circa la compatibilità con il quadro costituzionale di riferimento.

6. Alla data del termine dell'istruttoria non si ha contezza, alla luce delle specifiche risposte delle altre Sezioni Regionali, delle SSRR e della

Sezione Autonomie, appositamente interpellate in merito, di precedenti specifici relativi al c.d. piano casa da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti, né in merito all'applicazione dell'art. 9 comma 1, né relativamente al comma 2 bis.

7. Il problema relativo alla compatibilità della normativa regionale che prevede la possibilità di incremento dei diritti di segreteria per l'attività connessa al piano casa con quella nazionale di cui all'art. 9 della legge 122/2010, pone delicati problemi, sia in relazione al comma 1 che al comma 2 bis della legge 122/2010.

Sul limite di spesa del personale vi sono pronunce contabili relativamente ai vincoli di spesa generali ex art. 1, commi 557 e 562, della legge finanziaria 2007.

Al riguardo la Sezione delle Autonomie con delibera 16/2009 ha precisato che non devono essere computati nelle spese di personale i cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", di cui all'art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. "Codice dei contratti"), i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali, gli incentivi per il recupero dell'ICI.

La Sezione Lombardia ha affermato che *"La sussunzione di determinati incentivi nell'ambito degli oneri del personale è esclusa qualora vi sia una diversa natura rispetto alla generica spesa per il personale (come nel caso di cc.dd. "incentivi per la progettazione interna", che rappresentano spese di investimento attinenti alla gestione in conto capitale); oppure si tratti di compensi pagati con fondi (aventi un puntuale vincolo di destinazione) che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti, e, di conseguenza, non comportano*

*un effettivo aumento di spesa, come nel caso dei diritti di rogito e degli incentivi per il recupero dell'ICI" (Sez. Contr. Lombardia 1046/2010).*

La Sezione di controllo della Lombardia, con delibera da ultimo citata, ha altresì ritenuto esclusa la spesa relativa ai cc.dd. "compensi per i condoni" in quanto presenta marcate analogie con quelle considerate in precedenza, con conseguente assimilazione in sede qualificatoria, ai fini del rispetto del limite della spesa di personale ex art. 1 co. 562 Legge finanziaria 2007 (cfr., in questo senso, delibera Sezione Veneto n. 57/2010).

L'amministrazione ritiene (senza chiedere specifico parere in merito) di assimilare le spese relative al piano casa finanziate con i diritti di segreteria alle altre voci non rilevanti ai fini dei vincoli di spesa, in quanto finanziate dall'esterno e quindi per medesima ratio escluse dal limite ex art. 1, comma 562, l. fin. 2007.

8. Ciò premesso chiede di verificare la compatibilità con l'art. 9 comma 1 della legge 122/2010 ed in particolare se tali voci siano riconducibili agli "eventi straordinari della dinamica retributiva", come tali esonerati dal vincolo individuale sui limiti di spesa.

Diversa infatti è la portata del generico limite previsto dalla legge finanziaria 2007 rispetto al limite previsto dalla legge 122/2010.

9. L'art. 9 comma 1 del d.l. 78/2010 prevede infatti il *"Divieto di superamento nel triennio 2011-2013 del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010"*.

Mancando una norma specifica di definizione del concetto di "trattamento

ordinariamente spettante”, occorre necessariamente procedere in via interpretativa, escludendo naturalmente le eccezioni esplicitate dalla stessa disposizione.

Sono certamente da ricomprendere nel tetto del trattamento economico individuale tutte le voci del trattamento fondamentale ed accessorio aventi il carattere della fissità e continuità, in relazione alla categoria, posizione e tipologia di funzioni e/o incarico di inquadramento posseduti nel 2010.

Per quanto attiene alle voci fisse e continuative del trattamento accessorio, sono assoggettate al blocco triennale, nel senso che qualora attribuite nel 2010 devono essere riconosciuti, ad invarianza di condizioni giuridiche, anche nel periodo di riferimento 2011-2013, gli elementi retributivi conseguenti ad una specifica previsione contrattuale o all’effettiva presenza in servizio.

Sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, e quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli *“effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”*, vale a dire le variazioni retributive in aumento conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa.

Al riguardo la Sezione Toscana con parere 205/2010 ha precisato che *“Nel testo della norma, come modificato in sede di conversione, il limite al trattamento complessivo dei dipendenti pubblici per il triennio 2011-2013 e` dato dal “trattamento ordinariamente spettante” nell’anno 2010. Sono esclusi da tale limite (“al netto”) gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, le variazioni*

*dependenti da eventuali arretrati e dal conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno tra le quali può essere annoverata la corresponsione della posizione organizzativa, quale funzione di direzione o coordinamento di unità organizzativa."*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con circolare 10/133/CR6/C1 ha affermato che rimangono esclusi dal blocco del trattamento economico individuale complessivo anche gli elementi retributivi di carattere accessorio privi di fissità e continuità tra cui *"i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ed inclusi nei fondi per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 15, lett. k) del CCNL 1.4.1999 e dell'articolo 26, lett. e) del CCNL area della dirigenza del 23.12.1999"*.

Nonostante non si abbia contezza di precedenti specifici in materia di piano casa di altre sezioni regionale di controllo, il collegio ritiene di poter affermare che le somme previste da fonti etero-alimentate – e tra di esse quelle derivanti dal piano casa previste con legge regionale - siano escluse dal divieto di cui all'art. 9 comma 1 della legge 122/2010, solo laddove non siano riconducibili a trattamento economico ulteriore rispetto a quello *"ordinariamente spettante"* e nei limiti in cui sia connesso a specifiche attività lavorative alimentate da contributi previsti da norme specifiche (art. 15 lettera K CCNL 1 aprile 1999).

In relazione al primo profilo per il caso in esame deve rilevarsi che non esiste alcun obbligo preciso e puntuale di attribuire tali somme al lavoratore e che le relative attività possono rientrare nelle normali

funzioni d'ufficio: ben potrebbe, quindi, l'ente non prevedere l'incremento retributivo e far svolgere nell'orario di lavoro le medesime verifiche.

La legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, "*Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile*", all' art. 5 prevede espressamente che "*per i procedimenti di cui alla presente legge gli Enti locali possono stabilire l'incremento dei diritti di segreteria in misura non superiore al 100 per cento. Le risorse così determinate sono utilizzate per l'attivazione di progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti medesimi, nonché allo svolgimento dei successivi controlli*".

Pur non essendo previsto nel caso di specie un vero e proprio diritto del lavoratore a tale compenso, ma solo la mera facoltà dell'ente di stabilire l'incremento dei diritti di segreteria, in caso di esercizio di tale scelta la norma sembra prevedere l'obbligo di una destinazione legata ai progetti di produttività (con riferimento sia alle risorse umane che strumentali). Le somme, pertanto, una volta deliberato l'incremento dei diritti di segreteria, sembrano essere caratterizzate da un vincolo di destinazione per progetti di produttività, pur non essendo previsto espressamente un diritto del dipendente ad un corrispettivo incremento economico.

La mancata previsione di un vincolo di destinazione al personale (potendo tali somme essere destinate anche a beni strumentali e ad

attività di controllo) e la mera facoltà della scelta rendono dubbia la riconducibilità del caso di specie all'art. 15, comma 1, lett. K, del CCNL 1 aprile 1999, come meglio nel prosieguo specificato.

10. Si deve anche valutare se tale istituto sia compatibile con i limiti di spesa complessivi del trattamento accessorio.

Deve premettersi che in relazione alla disposizione oggetto di esame non sono state ancora fornite indicazioni dal MEF, che con circolare n. 40 del 23 dicembre 2010, indirizzata agli enti ed organismi pubblici non territoriali, ha comunque precisato: *"Nel rinviare a successive, specifiche indicazioni relativamente all'applicazione di tale disposizione, si fa presente che le predette risorse non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato."*

Con riferimento alla verifica relativa al limite di cui all'art. 9, comma 2 bis, tali spese, ove auto-alimentate con i frutti dell'attività svolta dai dipendenti a fronte di specifici contributi dei privati, non determinerebbero effetti a carico della collettività indistinta sulla spesa complessiva e sulla finanza pubblica in generale.

Si deve osservare che non vi è ancora chiarezza sulla esclusione o meno di voci riconducibili a specifiche disposizioni di legge di cui all'ipotesi di cui all'art. 15, lettera K, del CCNL 1 aprile 1999, dal vincolo di cui all'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010.

Sull'argomento la Corte dei conti del Veneto ha avuto modo di analizzare solo incidentalmente la questione. La domanda posta da un comune

riguardava la possibilità di integrazione delle risorse variabili del Fondo incentivante la produttività in costanza di superamento del limite di spesa del personale. In particolare l'ente chiedeva se in tale situazione sia possibile l'integrazione delle risorse variabili del fondo incentivante la produttività, compresi incentivi ICI e progettazione, o se ciò sia precluso fino al rientro della spesa di personale al di sotto del limite di quella dell'anno 2004.

La predetta Sezione regionale, con delibera n. 172/2010, ha precisato che la conclusione negativa circa la richiesta del Comune sembrava ulteriormente avvalorata dalla lettura dell'articolo 9, comma 2-bis) del d.l. 31.5.2010, n. 78 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122, disposizione oggetto di esame nel presente parere.

Pur non rivolgendosi specificamente all'interpretazione del comma 2 bis, la deliberazione in oggetto sembra quindi orientarsi verso una interpretazione rigida della norma.

Con specifico riferimento al servizio di polizia municipale la Sezione Piemonte, con delibera n. 5/2011/SRCPIE/PAR, ha ritenuto che non possano escludersi dal tetto di spesa in esame (art. 9 comma 2 bis) i proventi ex art. 208 del codice della strada destinati a finanziare il trattamento accessorio, anche se al fine di potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni.

La ragione è stata tuttavia meglio esplicitata dall'interpretazione fornita dalla Sezione Lombardia con orientamento conforme espresso con parere 961/2010, laddove *"manifesta profonde perplessità sull'inquadramento nell'art. 15 comma 1 lett. K) del CCNL 1.4.1999.*

*Sul punto si richiamano le condivisibili argomentazioni delle Sezioni Riunite siciliane, che appaiono coerenti anche con la novella ex L. n. 120/2010: infatti, pur a fronte dell'esplicito riferimento a "progetti di potenziamento", difetta tuttora nel comma 5 bis un espresso richiamo all'incentivazione del personale mediante risorse puntualmente predeterminate."*

La Sezione Liguria, invece, con parere n. 8/2011 relativo ad un quesito sulla compatibilità con l'art. 9 comma, 2 bis, legge 122/2010, con la previsione dell'incremento del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011 rispetto al 2010 (per l'attivazione di un progetto di un nuovo servizio all'utenza per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio giacenti nel settore urbanistica, che avrebbe portato nelle casse comunali un rilevante introito, da iscriversi nel Bilancio di Esercizio 2011), ha affermato di aderire all'orientamento espresso dalla Sezione Veneto (Deliberazione n. 57/2010 del 1 Giugno 2010) e dalla Sezione Lombardia *"per cui la spesa relativa ai cc.dd. compensi per i condoni non deve essere computata ai fini del rispetto del limite della spesa per il personale"*, anche se in realtà l'orientamento citato sembra più precisamente riferirsi ai limiti di cui ai commi 557 e 562 della legge finanziaria 2007.

Per completezza si osserva che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con circolare 10/133/CR6/C1, si è orientata per l'inapplicabilità del divieto di cui all'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010 alle risorse relative alla pianificazione, e in generale di quelle finanziate da fonti esterne, precisando che rimangono esclusi

dal blocco del trattamento economico complessivo gli elementi retributivi di carattere accessorio privi di fissità e continuità tra cui *"i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge ed inclusi nei fondi per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 15, lett. k) del CCNL 1.4.1999 e dell'articolo 26, lett. e) del CCNL area della dirigenza del 23.12.1999"*.

L'incremento del fondo sarebbe quindi possibile in via generale, secondo tale ultima ricostruzione ermeneutica, per spese che possano farsi rientrare nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 1, lettera K, del CCNL citato.

Controversa appare quindi la possibilità di escludere dal tetto di spesa somme la cui utilizzazione per incentivi al personale è prevista espressamente da norme di legge, che in realtà a questo collegio sembrerebbe preclusa dal tenore letterale della disposizione.

Ove comunque si dovesse ritenere di non includere anche i proventi riconducibili alla lettera K del CCNL nell'ambito del divieto, l'eventuale discriminazione tra rilevanza ed irrilevanza delle fattispecie normative, ai fini della derogabilità dei vincoli di spesa, potrebbe rinvenirsi nella previsione puntuale del diritto del dipendente ad un trattamento economico (onorari di avvocati, diritti di rogito, progettazione) o nella finalizzazione della spesa all'incremento di un'entrata con una quota della quale si remunera l'attività svolta (ICI), mentre nel caso di specie siamo in presenza di previsioni legislative che consentono esclusivamente di incrementare il fondo al fine di far fronte ad un maggior carico di lavoro.

Non sfuggono tuttavia alcune analogie della fattispecie regionale relativa al piano casa con gli incentivi per le concessioni in sanatoria ex art. 40 l. 326/2003, ove parimenti è prevista la mera possibilità di incremento dei diritti e la mera possibilità di utilizzare tali somme, sia pure per progetti da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

Riveste quindi particolare rilevanza chiarire l'esatto ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis, anche alla luce dell'orientamento espresso da alcune sezioni in merito a tali proventi ai fini del limite generale di spesa di cui alla legge finanziaria 2007, che la Sezione Liguria con parere 8/2011 sembrerebbe estendere anche ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2 bis, legge 122/2010.

In linea generale, infatti, l'utilizzazione del fondo ex art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999 è espressamente limitata all'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio *"cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche"* e, come chiarito dall'ARAN con nota 499-15L, con orientamento seguito anche dalla RGS, vi sono stringenti limiti entro cui può farsi ricorso all'art. 15 del CCNL: *"sembra importante precisare, che le risorse aggiuntive "variabili" di cui all'art. 15, comma 5 non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi, sulla base della semplicistica affermazione che l'ente raggiunge stabilmente e, in via*

*ordinaria, un più elevato livello di servizi. In tal modo, infatti, si verificherebbe una (non consentita) trasformazione delle risorse da variabili a stabili, in contrasto con la disciplina del CCNL. E' necessario, invece, che di anno in anno siano attentamente rivalutate le condizioni che hanno giustificato l'investimento sull'organizzazione. Ciò comporta che sia riformulato un nuovo e più aggiornato progetto di miglioramento dei servizi, che ridefinisca, per l'esercizio di riferimento, obiettivi importanti, credibili e sfidanti con le caratteristiche più sopra ricordate."*

Dal vincolo di cui al comma 2 bis della legge 122/2010 non sfugge quindi, ad avviso di questa Sezione, l'utilizzo del fondo di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 2011 nel quale per espressa indicazione dell'amministrazione va inclusa l'ipotesi di specie.

Essendo infatti la norma nazionale di coordinamento della finanza pubblica tesa a ridurre la spesa complessiva, non possono essere escluse le spese in esame relative al piano casa nella disciplina delineata dalla Regione Marche, pur se etero-alimentate con l'incremento dei diritti di segreteria previsti dalla disposizione regionale, in considerazione della dubbia riconducibilità di tali somme alla lettera K dell'art. 15, tenuto conto, peraltro, dell'incertezza interpretativa della stessa possibilità di escludere tale tipo di spesa dal vincolo, anche ove fossero alla medesima disposizione riconducibili.

Conclusivamente, sia per il contrasto che emerge con i principi affermati da altre sezioni in materia di condoni edilizi, relativamente all'inclusione o meno della disposizione in esame nella fattispecie di

cui all'art. 15, comma 1, lett. K, del CCNL 1 aprile 1999, sia la rilevante incidenza delle spese eventualmente riconducibili alla disposizione contrattuale citata sui bilanci pubblici, ove fossero escluse dal vincolo di cui all'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010, la Sezione ritiene opportuno trasmettere al Presidente della Corte dei Conti, al fine di valutare l'opportunità della rimessione della questione di massima alle SSRR ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.-l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

A tal fine ritiene di formulare la seguente questione di massima: **“se la fattispecie di cui all’art. 5 L.R. 22/2009 (per le forti analogie con l’ipotesi di cui all’art. 40 I. 326/2003 – cfr. Sez. Lombardia 1046/2010 e Sez. Veneto 57/2010) configuri ipotesi rilevante ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera K, del CCNL comparto EELL 1 aprile 1999 e se in caso affermativo tali spese siano escluse o meno dal divieto di incremento previsto dall’art. 9, commi 1 e 2 bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.”**

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche sospende la pronuncia sulla richiesta di parere pervenuta dal Comune di Castelfidardo e dispone la rimessione degli atti al Presidente della Corte dei Conti per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 17, comma 31 d.l. 78/2009, convertito in legge n. 122/2010, in merito all'eventuale deferimento per la questione di massima prospettata alle Sezioni riunite.

Copia della presente deliberazione, unitamente alla richiesta di parere

sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente dell'Istituto e per conoscenza al Comune di Castelfidardo.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 10 marzo 2011.

L'estensore

Il Presidente

f.to Andrea Liberati

f.to Mario Falcucci

Depositata in Segreteria in data 24 marzo 2011  
f.to Angela Rosaria Pezzi